



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia

Avviso rivolto ai Comuni per la presentazione di manifestazioni di interesse relative alla sperimentazione del prototipo di bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero (e-bike 0)

Art. 1 Finalità

- 1.** Ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Programmatico (di seguito anche più brevemente "Accordo") sottoscritto il 14 novembre 2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito anche più brevemente "Ministero"), l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (di seguito anche più brevemente "ANCI") e Ducati Energia S.p.A. (di seguito anche più brevemente "Ducati Energia"), il presente avviso promuove la sperimentazione presso i Comuni italiani del prototipo di bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero sviluppato da Ducati Energia.
- 2.** Il presente avviso è dunque finalizzato a rafforzare ed integrare le azioni di mobilità sostenibile già adottate dai Comuni per ridurre l'inquinamento atmosferico e la congestione derivante dal traffico veicolare, diffondere la cultura della mobilità sostenibile e l'utilizzo di mezzi di trasporto ad impatto ambientale nullo per gli spostamenti quotidiani dei cittadini nonché aggiornare gli strumenti di pianificazione della mobilità nelle città.
- 3.** Per attuare la sperimentazione di cui al precedente comma 1 il Ministero mette a disposizione dei Comuni 1.000 (mille) biciclette a pedalata assistita, le quali saranno assegnate in lotti da 10 (dieci) unità. Il numero minimo di biciclette assegnabili a ciascun Comune è pari a 10; il numero massimo è pari a 100. Le biciclette sono assegnate a titolo gratuito ai Comuni ammessi alla sperimentazione. Il Ministero riconosce inoltre un cofinanziamento pari al 50% dei costi totali previsti dai singoli Programmi Operativi di Dettaglio (POD) predisposti dai Comuni ammessi alla sperimentazione ai sensi del successivo art. 6, fino ad un massimo di € 1.200,00 (milleduecento/00) per ogni bicicletta assegnata. I costi contenuti nei POD sopra citati sono rappresentati, oltre che dai costi diretti alla gestione del progetto di sperimentazione, dall'acquisto delle rastrelliere per il ricovero e la ricarica delle biciclette a pedalata assistita.
- 4.** Per l'attuazione del presente avviso, finalizzato a cofinanziare i costi direttamente legati alle attività di sperimentazione e sviluppo di servizi che utilizzano il prototipo di bicicletta a pedalata assistita, sono destinate risorse finanziarie pari a € 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00), ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) dell'Accordo.

Articolo 2 Soggetti beneficiari

- 1.** Possono presentare manifestazione di interesse i Comuni che:



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia

-
- siano riconosciuti come Comuni capoluogo di aree metropolitane ai sensi dell'art. 22 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - non siano riconosciuti come Comuni capoluogo di aree metropolitane e presentino una popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti, determinata secondo i criteri previsti dall'articolo 156, comma 2, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - abbiano già partecipato ai progetti predisposti dal Ministero e da ANCI per il monitoraggio degli interventi di tipo ambientale ed in favore della mobilità sostenibile sul territorio nazionale.

2. Ai fini della possibilità di manifestare interesse è sufficiente il possesso anche di uno solo dei requisiti indicati al comma 1.

Articolo 3

Presentazione delle manifestazioni di interesse

1. I Comuni interessati alla sperimentazione potranno presentare una manifestazione di interesse, utilizzando il modello allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante o da un funzionario delegato in veste di referente di progetto. La manifestazione di interesse deve essere corredata dalla delibera di Giunta Comunale con la quale il Comune delibera l'interesse a partecipare alla sperimentazione e approva la manifestazione di interesse.

Nella manifestazione di interesse i Comuni dovranno indicare i servizi, i soggetti o le figure professionali cui saranno assegnate le biciclette, scegliendo tra le seguenti aree:

- area politico-istituzionale: sindaci, assessori, agenti di polizia municipale, dipendenti comunali;
- area socio-culturale: rappresentanti delle associazioni, fondazioni, organizzazioni;
- area professionale: manager, direttori di banca, rappresentanti delle associazioni di categoria;
- area istruzione: direttori, presidi, rettori, professori;
- area servizi: servizio di bike sharing;
- altro.

2. Al fine di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili per il conseguimento dei benefici ambientali, ciascuno dei soggetti individuati dall'art. 2 può presentare un'unica manifestazione di interesse

3. Le istanze di cofinanziamento devono pervenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo areambienteculturainnovazione@pec.anci.it entro e non oltre il 30 settembre 2012, esclusivamente utilizzando un indirizzo mail mittente di tipo PEC. Fa fede la data di trasmissione della PEC. L'oggetto della PEC deve contenere, a pena di irricevibilità, la seguente dicitura:

**MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A
PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONI ZERO (E-BIKE 0)**



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia

4. Il Ministero può prescrivere, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della manifestazione di interesse, l'invio di documentazione integrativa da trasmettere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 4

Verifica dei requisiti di ammissibilità e ricevibilità delle manifestazioni di interesse

1. Il Comitato paritetico istituito ai sensi dell'art. 11 dell'Accordo verifica, ai sensi dei successivi commi, il rispetto dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità delle manifestazioni di interesse pervenute ed effettua le attività finalizzate alla formazione dell'elenco dei Comuni selezionati per la sperimentazione assegnando ad ognuno un numero definito di biciclette a pedalata assistita secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

2. Sono irricevibili:

- a) le manifestazioni di interesse trasmesse oltre il termine del 30 settembre 2012;
- b) le manifestazioni di interesse trasmesse utilizzando un indirizzo mail mittente di tipo non PEC;
- c) le manifestazioni di interesse che non contengano nell'oggetto la dicitura di cui all'art. 3 comma 3;
- d) le manifestazioni di interesse trasmesse più volte dallo stesso stesso Comune;

3. Sono ricevibili ma inammissibili:

- a) le manifestazioni di interesse presentate con un modello difforme da quello allegato al presente avviso;
- b) le manifestazioni di interesse che, seppur presentate con il modello allegato al presente avviso, non siano complete dei dati richiesti ovvero non siano state sottoscritte;
- c) le manifestazioni di interesse prive della delibera di Giunta Comunale con la quale il Comune delibera l'interesse a partecipare alla sperimentazione;
- d) le manifestazioni di interesse che, seppur presentate con il modello allegato al presente avviso, non siano complete dei dati previsti ovvero non siano state sottoscritte.

4. Nei casi indicati al comma 3 il Ministero ha comunque facoltà di richiedere al Comune documentazione integrativa al fine di sanare la causa di inammissibilità.

5. Le manifestazioni di interesse che rispettano le sopra citate condizioni di ricevibilità e ammissibilità sono sottoposte a valutazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

Articolo 5

Valutazione delle manifestazioni di interesse

1. Il Comitato paritetico istituito ai sensi dell'art. 11 dell'Accordo provvede ad espletare le procedure di selezione, definendo in tale sede, in funzione delle richieste pervenute da parte dei Comuni, l'elenco dei Comuni selezionati per la sperimentazione, il numero di prototipi di bicicletta da assegnare a ciascun Comune e le figure professionali cui destinare i prototipi.



2. Ai fini della valutazione delle manifestazioni di interesse presentate, il Comitato paritetico valuterà gli indicatori presentati da ciascun Comune con le seguenti modalità:

- **Densità di piste ciclabili (espressa in Km x 1.000 abitanti)** (FONTE: Comune): verrà assegnato punteggio pari a 30 al maggior valore registrato tra le manifestazioni di interesse presentate e punteggio pari a 0 al minor valore registrato tra le manifestazioni di interesse presentate. Ai valori intermedi verranno assegnati punteggi secondo una funzione di tipo lineare tale che al valore medio tra quello massimo e quello minimo venga assegnato un punteggio pari a 15 (Punteggio assegnato compreso tra 0 e 30);
- **Presenza di servizi di bike sharing** (FONTE: Comune): verrà assegnato punteggio pari a 5 in caso di presenza di servizi di bike sharing sul territorio comunale; verrà assegnato punteggio pari a 0 in caso di assenza di servizi di bike sharing sul territorio comunale. (Punteggio assegnato 0 oppure 5);
- **Presenza di infrastrutture e/o servizi a favore dell'intermodalità tra bici ed altre modalità di trasporto sostenibile** (FONTE: Comune): verrà assegnato punteggio fino a 20 in caso di presenza di infrastrutture e/o servizi a favore dell'intermodalità tra bici ed altre modalità di trasporto sostenibile sul territorio comunale; verrà assegnato punteggio pari a 0 in caso di assenza di infrastrutture e/o servizi a favore dell'intermodalità tra bici ed altre modalità di trasporto sostenibile sul territorio comunale (Punteggio assegnato compreso tra 0 e 20);
- **Numero di giorni di superamento del limite del PM10** (FONTE: Ultimi questionari sulla qualità dell'aria trasmessi alla Commissione Europea): verrà assegnato punteggio pari a 15 al maggior valore registrato tra le manifestazioni di interesse presentate e punteggio pari a 0 al minor valore registrato tra le manifestazioni di interesse presentate. Ai valori intermedi verranno assegnati punteggi secondo una funzione di tipo lineare tale che al valore medio tra quello massimo e quello minimo venga assegnato un punteggio pari a 7,5 (Punteggio assegnato compreso tra 0 e 15);
- **Media dei valori annuali di PM10 registrati dalle centraline urbane** (FONTE: Ultimi questionari sulla qualità dell'aria trasmessi alla Commissione Europea): verrà assegnato punteggio pari a 15 al maggior valore registrato tra le manifestazioni di interesse presentate e punteggio pari a 0 al minor valore registrato tra le manifestazioni di interesse presentate. Ai valori intermedi verranno assegnati punteggi secondo una funzione di tipo lineare tale che al valore medio tra quello massimo e quello minimo venga assegnato un punteggio pari a 7,5 (Punteggio assegnato compreso tra 0 e 15);
- **Media annuale dei valori di biossido di azoto** (FONTE: Ultimi questionari sulla qualità dell'aria trasmessi alla Commissione Europea): verrà assegnato punteggio pari a 15 al maggior valore registrato tra le manifestazioni di interesse presentate e punteggio pari a 0 al minor valore registrato tra le manifestazioni di interesse presentate. Ai valori intermedi verranno assegnati punteggi secondo una funzione di tipo lineare tale che al valore medio tra quello massimo e quello minimo venga assegnato un punteggio pari a 7,5 (Punteggio assegnato compreso tra 0 e 15).

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100.



-
- 3.** Le biciclette a pedalata assistita saranno assegnate secondo l'elenco di cui al comma 1 ed in base alle richieste numeriche indicate nelle manifestazioni di interesse, fermo restando quanto indicato all'art. 1 comma 3. Nel caso in cui all'ultimo Comune assegnatario si possa assegnare un numero di biciclette inferiore a quanto da questo richiesto, il Ministero provvederà a contattare formalmente il Comune comunicandogli il numero di biciclette da assegnare al fine di accertare la sussistenza o meno dell'interesse da parte del Comune a fronte di un numero di biciclette inferiore a quanto richiesto. In caso di esito negativo l'assegnazione delle biciclette proseguirà secondo l'elenco di cui al comma 1.
- 4.** Il Ministero pubblicherà la lista dei Comuni ammessi alla sperimentazione e provvederà alla comunicazione ad ogni singolo Comune individuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) utilizzando l'indirizzo comunicato attraverso la manifestazione di interesse.
- 5.** Ai fini della sperimentazione, il Ministero riconosce un cofinanziamento pari al 50% dei costi totali previsti dai singoli Programmi Operativi di Dettaglio predisposti dai Comuni ammessi alla sperimentazione ai sensi del successivo art. 6, fino ad un massimo di € 1.200,00 (milleduecento/00) per ogni bicicletta assegnata.
- 6.** I Comuni ammessi alla sperimentazione saranno convocati dal Ministero e da ANCI ad un incontro di coordinamento durante il quale:
- sarà individuato il Comune capofila della sperimentazione, che sottoscriverà un'apposita Convenzione con ANCI per il raccordo e il coordinamento delle attività;
 - sarà illustrato il modello di Programma Operativo di dettaglio (POD) di cui al successivo art. 6;
 - sarà presentato l'Infopoint ANCI, che rappresenta la struttura di raccordo tra i Comuni e Ducati Energia per l'intera durata della sperimentazione.
- 7.** All'incontro di coordinamento di cui al comma 6 faranno seguito:
- una conferenza stampa nazionale di lancio della sperimentazione;
 - l'avvio di incontri di informazione e formazione rivolti ai Comuni e curati da Ducati Energia.

Articolo 6

Programma Operativo di Dettaglio (POD)

- 1.** Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione di cui all'art. 5 comma 4, i Comuni individuati trasmettono al Ministero il Programma Operativo di Dettaglio (POD), utilizzando un modello appositamente definito dal Ministero. Il POD è corredato da:
- a) la descrizione dettagliata dell'intervento ed il relativo piano finanziario, con il dettaglio delle voci di costo;
 - b) la documentazione attestante l'impegno di spesa per la quota non coperta dal cofinanziamento ministeriale come definito ai sensi dell'art. 5, comma 5. In particolare il Comune proponente dovrà trasmettere la relativa delibera di impegno, mentre eventuali partners pubblici o privati dovranno inviare la relativa delibera del consiglio di amministrazione o di altro organo equivalente;



c) La copia della delibera di approvazione del POD.

2. Ai fini della predisposizione del POD non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- I) costi per la realizzazione di studi di fattibilità e progettazione esecutiva;
- II) costi di pubblicazione dei bandi di gara e le spese notarili;
- III) costi per l'acquisto o la costruzione di fabbricati;
- IV) canoni di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia e di elettricità;
- V) costi per l'allacciamento degli impianti elettrici e telefonici;
- VI) costi di manutenzione, assicurazione e tassazione dei veicoli del servizio di trasporto pubblico locale, nonché le spese per l'acquisto di carburante;
- VII) costi per opere civili e stradali non direttamente funzionali alla realizzazione dell'intervento;
- VIII) costi sostenuti prima della data di pubblicazione del presente avviso.

3. Ai fini della predisposizione del POD sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- I) costi per la realizzazione degli info points;
- II) costi del personale dei Comuni impiegato nella sperimentazione;
- III) costi delle attrezzature, dei materiali, delle strumentazioni anche tecnologiche utilizzate per la realizzazione a livello locale della sperimentazione;
- IV) costi di comunicazione e disseminazione anche via web;
- V) costi del personale per le attività amministrative e di supporto tecnico;
- VI) costi del personale per le attività di analisi, ricerca e monitoraggio delle azioni per tutta la fase di sperimentazione;
- VII) costi del personale per le attività di formazione tecnica specialistica;
- VIII) costi di assicurazione dei prototipi.

4. Il cofinanziamento concesso dal Ministero può essere cumulato con altri cofinanziamenti pubblici di origine regionale, statale o comunitaria, ove ciò non sia vietato dalla relativa disciplina.

5. Con decreto il Ministero provvede all'approvazione del POD. A tal fine il Ministero può prescrivere, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del POD, l'invio di documentazione integrativa, da trasmettere entro 30 (trenta) giorni. Il decreto è notificato al Comune beneficiario.

Articolo 7

Modalità di trasferimento delle risorse

1. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento è trasferito dal Ministero ai Comuni con le seguenti modalità:

- a) una prima quota, di importo pari al 50% del cofinanziamento concesso, contestualmente all'approvazione del POD di cui all'art. 6;
- b) una seconda quota variabile, a seguito della presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività, corredata da apposita documentazione contabile e da eventuali certificazioni di realizzazione degli interventi, dalla quale risultino le risorse utilizzate per i



lavori effettuati. Nel caso in cui le risorse utilizzate siano pari al costo complessivo previsto dal POD, tale seconda quota è di importo pari al 50% del cofinanziamento. Nel caso in cui le risorse utilizzate siano pari ad almeno il 45% del costo complessivo previsto dal POD, tale seconda quota è di importo pari al 30% del cofinanziamento;

c) una terza quota eventuale, di importo pari al 20% del cofinanziamento, nel caso previsto dall'ultimo periodo della lettera b), a seguito della presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, corredata da apposita documentazione contabile e amministrativa che certifichi l'utilizzo del totale delle risorse previste dal POD e dunque la completa realizzazione della sperimentazione per singolo sito.

Articolo 8

Rimodulazione Programma Operativo di Dettaglio (POD)

1. I Comuni, in caso di gravi e comprovate motivazioni e nel rispetto delle condizioni di cui al comma successivo, possono apportare modifiche al POD e trasmetterlo al Ministero per la relativa approvazione, allegando una relazione giustificativa.

2. Ai fini dell'approvazione della richiesta di cui al comma 1 devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) la quota di cofinanziamento del Ministero non deve essere superiore a quella precedentemente individuata;
- b) il POD rimodulato deve essere corredato dalla documentazione di cui al precedente art. 6, comma 1;
- c) i benefici ambientali attesi dell'intervento aggiornato, che il Ministero valuterà sulla base della documentazione pervenuta, non devono essere inferiori a quelli del POD originariamente approvato.

3. Il Ministero può prescrivere l'invio di ulteriore documentazione da trasmettere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

4. Il Ministero valuta la richiesta di rimodulazione e la approva con proprio decreto. In caso di approvazione l'intervento aggiornato sostituisce il precedente. Il decreto è notificato al soggetto che ha presentato la richiesta di modifica.

Articolo 9

Revoca dei cofinanziamenti e riutilizzo delle risorse

1. Il Ministero dispone la revoca dei cofinanziamenti concessi se è accertato il verificarsi di anche una sola tra le seguenti condizioni:

- a. mancata presentazione del POD nei termini previsti dall'articolo 6, inclusa la mancata presentazione nei termini della documentazione integrativa, ove richiesta;
- b. significatività degli scostamenti tra la tempistica prevista e quella effettiva per la realizzazione degli interventi ammessi a cofinanziamento;



-
- c. mancata esecuzione o sopravvenuta impossibilità della completa realizzazione dell'intervento;
 - d. difformità delle azioni messe in essere rispetto al POD approvato;
 - e. mancato invio di due relazioni semestrali ai sensi del successivo art. 10, anche non consecutive.

2. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora già erogate, devono essere restituite, aumentate dagli oneri accessori a partire dalla data di erogazione.

Articolo 10

Relazioni semestrali sull'avanzamento dei lavori

1. I beneficiari dei contributi trasmettono al Ministero, ogni semestre, a decorrere dalla data del decreto di ammissione a cofinanziamento, una relazione dalla quale risulti, in modo dettagliato, lo stato di avanzamento delle attività, corredata dalla documentazione contabile attestante le spese sostenute, sulla base delle voci di costo risultanti dal POD approvato.

2. In ogni caso i Comuni non possono rendicontare costi sostenuti prima della data di approvazione del POD.

3. La relazione semestrale deve riportare l'attestazione, da parte dei Comuni, dell'osservanza della disciplina nazionale e comunitaria per l'affidamento degli appalti di beni e servizi.

4. I soggetti ammessi al cofinanziamento comunicano al Ministero le economie e i ribassi d'asta verificatisi nelle fasi di aggiudicazione o di esecuzione degli interventi. Le somme corrispondenti alle economie ed ai ribassi d'asta, qualora già erogate, devono essere restituite.

Articolo 11

Dati ambientali e accessibilità delle banche dati

1. Il Comune si impegna a rendere disponibili i dati amministrativi e tecnici relativi all'intervento, anche a mezzo internet, al fine di consentire il proseguimento del programma di monitoraggio della spesa ambientale avviato dal Ministero e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), in attuazione dell'articolo 55 comma 5 del D.lgs 152 del 3 aprile 2006.

2. In attuazione delle finalità di monitoraggio della spesa in campo ambientale di cui al precedente comma 1, il Comune si impegna inoltre a rendere accessibili al Ministero le banche dati a disposizione del Comune stesso relative alla situazione della mobilità e della qualità dell'aria.

3. Le biciclette, una volta riposizionate nell'apposita rastrelliera ed attraverso la colonnina di ricarica, trasmetteranno quotidianamente i dati ambientali rilevati con i sensori di cui sono dotate. Ogni Comune avrà delle univoche credenziali d'accesso verso il server che acquisisce tali dati e, attraverso un portale web, avrà la possibilità di scaricare e organizzare i dati archiviati riferibili ad ogni singola bicicletta.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia

4. I dati complessivamente raccolti al termine della sperimentazione saranno trasmessi al Ministero ed oggetto di analisi, report e presentazione finale.

Articolo 12

Produzione di materiali e divulgazione dei risultati

1. Il Ministero può pubblicizzare le iniziative e gli interventi cofinanziati con il presente bando attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra l'altro, il soggetto beneficiario, gli obiettivi, il costo totale, il cofinanziamento concesso.
2. I beneficiari del cofinanziamento sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati dell'intervento cofinanziato.
3. Tutti i prodotti, i materiali e le iniziative informative concernenti l'intervento cofinanziato devono evidenziare la fonte del cofinanziamento e il logo del Ministero.